



**MAINI&ASSOCIATI**

CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA  
GESTIONE DEL PERSONALE

*Alle ditte Clienti*

*Loro sedi*

Collecchio, 7 novembre '22

**Oggetto: informativa contabile fiscale.**

La presente per informarvi in merito a:

- ✓ Le ultime novità fiscali;
- ✓ Le agevolazioni collegate agli investimenti in beni strumentali.

Certi di garantire un sempre puntuale servizio, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Spese di sponsorizzazione</b></p> <p><b>Ordinanza Corte di Cassazione 12.9.2022, n. 26733</b></p>	<p>Le spese di sponsorizzazione sono deducibili ex art. 108, comma 2, TUIR se di importo inferiore a € 200.000 annui, come stabilito dall'art. 90 comma 8, D.Lgs. n. 289/2002. Le stesse <i>“sono assistite da una «presunzione legale assoluta» circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza”</i> a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il soggetto sponsorizzato sia una “compagine sportiva dilettantistica”;</li> <li>• sia rispettato il suddetto limite di spesa;</li> <li>• la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor;</li> <li>• il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.</li> </ul>
<p><b>Crediti d'imposta energetici</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 6.10.2022</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che ha “aggiornato” il modello, da presentare in via telematica all'Agenzia entro il 22.3.2023, utilizzabile per la cessione dei crediti d'imposta (in alternativa alla compensazione nel mod. F24) riconosciuti per il terzo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore e non energivore / gasivore e non gasivore in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale.</p>
<p><b>Credito d'imposta spese attività fisica adattata</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 11.10.2022</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità ed i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) a favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per fruire di attività fisica adattata (AFA).</p> <p>La domanda va presentata in via telematica all'Agenzia, utilizzando l'apposito modello, nel periodo 15.2 - 15.3.2023.</p>
<p><b>Trasporti di beni In importazione</b></p> <p><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 14.10.2022, n. 514</b></p>	<p>In linea generale, il regime di non imponibilità IVA ex art. 9, comma 3, DPR n. 633/72 non è più applicabile (dal 2022) alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare i beni all'estero dall'esportatore / importatore / destinatario dei beni stessi, affida ad un vettore terzo (subvezione).</p>

## COMMENTI

### LE AGEVOLAZIONI COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: COSA FARE ENTRO IL 31.12.2022

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in "sostituzione" del maxi / iper ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0", dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Considerato che:

- relativamente ai beni "generici", ossia diversi da quelli "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), l'agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di "prenotazione" entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%) con l'effettuazione dell'investimento entro il 30.6.2023;
- relativamente ai beni materiali e immateriali "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B, l'agevolazione, ancorché prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di "prenotazione" entro il 31.12.2025), è scalettata con l'applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti;

va valutata l'opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell'agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.

Per individuare il **periodo di effettuazione dell'investimento** e pertanto la spettanza dell'agevolazione / misura del beneficio applicabile, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, al **principio di competenza** ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di "*acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della **consegna o spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale*", senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:

- per i beni in leasing rileva:
  - la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario; ovvero
  - qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Non assume rilevanza la data del riscatto;

- per i **beni realizzati in economia** vanno considerati i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
- se l'investimento è realizzato mediante un **contratto di appalto a terzi**, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
  - alla data di ultimazione dei lavori;
  - in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l'opera / porzione dell'opera è verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell'agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.

#### CREDITO D'IMPOSTA BENI GENERICI - IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici"**, ossia diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell'art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese / lavoratori autonomi**:

- fino al 31.12.2022;
- ovvero

- **fino al 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La misura dell'agevolazione in esame risulta così individuata.

Beni materiali e immateriali "generici" nuovi	
<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021</b> (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054	<b>Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022</b> (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.000.000 beni materiali</li> <li>• € 1.000.000 beni immateriali</li> </ul>	<b>limite massimo costi ammissibili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.000.000 beni materiali</li> <li>• € 1.000.000 beni immateriali</li> </ul>



Per i beni in esame, quindi, l'agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 / "prenotati" entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.6.2023.

### CREDITO D'IMPOSTA BENI "INDUSTRIA 4.0" - IMPRESE

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0" spetta esclusivamente alle imprese.

#### Beni materiali

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
	<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021</b> (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	<b>Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022</b> (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	<b>Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025</b> (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5% (*)
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	<b>limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000</b>	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

(\*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla **realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 5% del costo;
- fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.

## Beni immateriali

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell'art. 1, Legge n. 178/2020 nonché dall'art. 21, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", la misura del credito d'imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B				
<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021</b>  comma 1058	<b>Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022</b> <b>(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)</b>  comma 1058 e art. 21, DL 50/22	<b>Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023</b> <b>(o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)</b>  comma 1058	<b>Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024</b> <b>(o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)</b>  comma 1058-bis	<b>Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025</b> <b>(o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)</b>  comma 1058-ter
20%	<b>50%</b>	20%	15%	10%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	<b>limite massimo costi ammissibili € 1.000.000</b>	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

### ADEMPIMENTI RICHIESTI

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono **riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento**. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

*"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"*

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la predetta dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo / interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo stesso riguarda *"univocamente i beni oggetto dell'investimento"*.

Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario **rettificare i riferimenti normativi** sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per **tutte le tipologie di investimenti** (beni "Industria 4.0" e beni "generici"), il soggetto beneficiario è tenuto a **conservare**, a pena di revoca dell'agevolazione, **la documentazione** attestante:

- l'effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"** è necessario:

- disporre di una **perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ex DPR n. 445/2000;

- inviare una **comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero *“di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”*.

L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, al seguente indirizzo:

*benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it*



La **mancata comunicazione** al MISE **non pregiudica** comunque la spettanza dell’agevolazione.

### **UTILIZZO IN COMPENSAZIONE**

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24 (codice tributo “6935” per i beni generici, “6936” per i beni materiali Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0).

Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l’utilizzo va effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dall’anno di entrata in funzione / interconnessione.

Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

Dall’anno dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.